

Città di Parabita
Provincia di Lecce



CITTA' DI PARABITA

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/07/2013

PARTE PRIMA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Articolo 1	Definizione del servizio	pag.	5
Articolo 2	Disciplina del servizio	pag.	5
Articolo 3	Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione	pag.	5
Articolo 4	Condizioni d'esercizio	pag.	6
Articolo 5	Numero autorizzazioni	pag.	6
Articolo 6	Riconoscibilità delle autovetture	pag.	6
Articolo 7	Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea	pag.	6
Articolo 8	Operatività del servizio	pag.	7

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 9	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore	pag.	7
Articolo 10	Requisiti e ubicazione della rimessa	pag.	7

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 11	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag.	8
Articolo 12	Contenuti del bando	pag.	8
Articolo 13	Presentazione delle domande	pag.	8
Articolo 14	Titoli oggetto di valutazione	pag.	9
Articolo 15	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	pag.	9
Articolo 16	Contingente numerico	pag.	10
Articolo 17	Validità dell'autorizzazione	pag.	10
Articolo 18	Trasferibilità dell'autorizzazione	pag.	10
Articolo 19	Autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di persone	pag.	11
Articolo 20	Autorizzazioni temporanee o di scopo	pag.	11

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 21	Caratteristiche della autovetture	pag.	12
Articolo 22	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	pag.	12
Articolo 23	Acquisizione della corsa	pag.	12
Articolo 24	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	pag.	12
Articolo 25	Comportamento degli utenti	pag.	13
Articolo 26	Collaborazione alla guida	pag.	13
Articolo 27	Interruzione del trasporto	pag.	13

Articolo 28	Trasporto di soggetti diversamente abili	pag.	13
Articolo 29	Tariffe	pag.	13
Articolo 30	Contachilometri	pag.	13
Articolo 31	Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente	pag.	14
Articolo 32	Responsabilità nell'esercizio del servizio	pag.	14
Articolo 33	Reclami	pag.	14

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 34	Addetti alla vigilanza	pag.	14
Articolo 35	Idoneità dei mezzi al servizio	pag.	14
Articolo 36	Sanzioni	pag.	15
Articolo 37	Rinuncia all'autorizzazione	pag.	15
Articolo 38	Sospensione dell'autorizzazione	pag.	15
Articolo 39	Revoca dell'autorizzazione	pag.	16
Articolo 40	Decadenza dell'autorizzazione	pag.	15
Articolo 41	Effetti conseguenti a rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag.	16
Articolo 42	Irrogazione delle sanzioni	pag.	16

PARTE SECONDA SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Articolo 43	Disciplina dal servizio	pag.	17
Articolo 44	Definizioni e classificazioni	pag.	17
Articolo 45	Accesso al mercato: Autorizzazione	pag.	18
Articolo 46	Disposizioni concernenti i conducenti	pag.	18
Articolo 47	Documento fiscale	pag.	18
Articolo 48	Contingente numerico	pag.	19
Articolo 49	Rilascio delle autorizzazioni	pag.	19
Articolo 50	Requisiti di onorabilità	pag.	19
Articolo 51	Capacità finanziaria	pag.	19
Articolo 52	Requisito dell'idoneità professionale	pag.	20
Articolo 53	Proseguimento provvisorio dell'attività	pag.	20
Articolo 54	Perdita dell'onorabilità	pag.	20
Articolo 55	Perdita della capacità finanziaria	pag.	21
Articolo 56	Perdita dell'idoneità professionale	pag.	21
Articolo 57	Verifiche ed adeguamenti	pag.	21
Articolo 58	Sanzioni	pag.	21

Città di Parabita
Provincia di Lecce
PARTE TERZA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

Articolo 59	Disciplina del servizio	pag.	22
Articolo 60	Definizioni e classificazioni	pag.	22
Articolo 61	Avvio dell'attività	pag.	22
Articolo 62	Contingente numerico	pag.	23
Articolo 63	Sostituzione di veicolo	pag.	21
Articolo 64	Rinvii	pag.	23
Articolo 65	Entrata in vigore	pag.	23

PARTE PRIMA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello di conducente a mezzo di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - 3.1. essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - 3.2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - 3.3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - 3.4. essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
4. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
5. Nei casi di cui al comma 3, punto 3.2 e 3.3, ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento, la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
6. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti:
 - 6.1. comunicazione scritta del conferimento;
 - 6.2. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;

- 6.3. copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
- 6.4. copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
7. L'ufficio comunale competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposita annotazione in calce alla licenza o autorizzazione recante la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento.
8. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 4 **Condizioni d'esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 **Numero autorizzazioni**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della normativa vigente e della legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14.

Art. 6 **Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "**nolegg**io", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "**NCC**", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta **nolegg**io e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.

Art. 7 **Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea**

1. Previa autorizzazione del Responsabile del Settore competente, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8
Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 9
Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio, ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abilitazione professionale prevista dal comma 8 dell'art. 116 del vigente CdS;
 - b) idoneità professionale;
 - c) idoneità morale;
 - d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è richiesta l'autorizzazione di esercizio;
 - e) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
 - c) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - d) sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 3 aprile 1995, n.14.

Art. 10
Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del comune.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 12

Contenuti del bando

1. Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
 - a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e. schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al Responsabile del Settore competente, devono essere presentate direttamente al Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R.
2. Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - e) codice fiscale;
 - f) titolo di studio;
 - g) numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
 - h) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - i) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - j) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs 31.03.1998, n. 114;
 - k) dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
 - l) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);

- m) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - n) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
 - o) dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
 - p) eventuale dichiarazione ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773.
 - q) impegno a produrre, entro due mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Parabita di una sede e di una rimessa;
3. Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.
4. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Responsabile del Settore competente nel relativo bando.

Art. 14 **Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile del Settore competente, procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
- a) Laurea **punti 4**
 - b) diploma di maturità **punti 3**
 - c) diploma di maturità specifico nell'ambito del settore turistico **1 ulteriore punto**
 - d) periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un massimo di otto semestri prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente per ogni semestre **punti 2**
 - e) conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese tedesco e spagnolo, **2 punti a lingua**
 - f) conoscenza specialistica documentata: **ulteriore punto per ogni lingua**
 - g) nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC) **punti 3**
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
- a) stato di disoccupazione
 - b) minore età
4. Quando anche l'età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio.

Art. 15 **Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del Settore competente, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalla Statuto e dai regolamenti Comunali, previa presentazione al Comune, entro il termine di mesi due dalla richiesta, di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Parabita di una sede e di una rimessa. La mancata presentazione del titolo, entro il termine di mesi due dalla richiesta, comporterà l'esclusione dalla graduatoria e la revoca dell'assegnazione.

2. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

Art. 16
Contingente numerico

1. Nella considerazione che il Comune di Parabita è stato sempre più interessato, negli ultimi anni, da flussi turistici soprattutto nel periodo estivo, come documentato dal numero delle presenze e degli arrivi rilevate dall'APT, tenuto conto della sua posizione strategica nella penisola salentina, del numero degli abitanti e della popolazione scolastica, il contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE con autovetture fino a nove posti, compreso il conducente, è fissato in :

AUTORIZZAZIONI DI PROGETTO	N. 15
AUTORIZZAZIONI IN ATTO	N. 5
AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI	N. 10

2. Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente Regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 17
Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità di 5 (cinque) anni ed è sottoposta a verifica annuale relativa all'accertamento della permanenza del possesso dei requisiti, da effettuarsi presso il competente ufficio comunale entro il mese di gennaio di ciascun anno. La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. Ai fini della verifica annuale da parte dell'ufficio competente, la Polizia Municipale esamina ed attesta nei limiti delle proprie competenze, l'idoneità del veicolo, rilasciandone apposito nulla osta.
3. La stessa autorizzazione, alla scadenza del quinquennio, può essere rinnovata su istanza del titolare, previa verifica della permanenza del possesso dei requisiti.
4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 18
Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) che il titolare sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) che abbia compiuto sessant'anni;
 - c) che sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio *mortis causa* è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico o suo delegato dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o *mortis causa* subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato nei modi di legge ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Art. 19

Autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di persone

1. Per autoveicoli ad uso speciale (autocaravan, veicoli blindati per trasporto di persone, auto funebri e autoambulanze) e adibiti al trasporto pubblico specifico di persone si intendono quelle destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.
2. Il Responsabile del Settore competente provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per trasporto speciale o specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:
 - a) Il contingente numerico delle autorizzazioni non è definito;
 - b) Possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione "trasporto speciale" o "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
 - c) Soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell'art. 9 del presente Regolamento;
 - d) Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
 - e) In deroga ai casi previsti all'art.18, l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.
1. Gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

Art. 20

Autorizzazioni temporanee o di scopo

1. Le imprese titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Parabita, a seguito di motivate esigenze, possono richiedere il rilascio di autorizzazioni temporanee al fine di soddisfare un incremento della domanda stagionale.
2. E' previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee per soddisfare particolari esigenze, quali aggiudicazioni di gare d'appalto; in tal caso l'autorizzazione dovrà prevedere solo servizi per l'ente appaltante e avrà durata pari a quella dell'affidamento.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 21

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.

Art. 22

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune nel termine perentorio di due giorni.

Art. 23

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 24

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;
 - h) tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non si applica per i servizi di cui all'art. 7;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

Art. 25

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice stradale.

Art. 26

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 9.

Art. 27

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 28

Trasporto di soggetti diversamente abili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 29

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 30

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, deve esserne data notizia all'utente ed al competente ufficio comunale.

Art. 31

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Responsabile del Settore competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 16;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 32

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 33

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio da parte dell'autonoleggiatore, suo collaboratore familiare o suo dipendente, sono indirizzati al Comando Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, proporrà all'ufficio competente gli eventuali provvedimenti da adottare.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono del Comando di Polizia Municipale cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli organi della Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p..

Art. 35

Idoneità dei mezzi al servizio

1. Gli uffici comunali dispongono annualmente e tutte le volte che ne ravvisano la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio anche in ottemperanza alle direttive vigenti di settore.

2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, è rilasciata previa verifica e successivo nulla osta e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
3. Le procedure di cui ai commi 1), 2) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 36
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:
 - a. sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
 - b. sanzioni amministrative accessorie.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25, 00 a € 150,00 in caso di :
 - a) violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 2 e 4;
 - b) violazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
 - c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 7;
 - d) violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nel corso di un anno, in due violazioni tra quelle previste nel precedente comma si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 in caso di violazione dell'art. 4, comma 3, qualora l'attività sia esercitata da un dipendente o collaboratore familiare non iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La stessa sanzione si applica anche per le violazioni di cui all'art. 22, comma 2. Alle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
5. La sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione va comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 37
Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 38
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Settore competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 20;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 22;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il Responsabile del Settore competente, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore competente o suo delegato, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art. 18;
 - e) per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 40

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 22.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 42

Irrogazioni delle sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

PARTE SECONDA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)

Art. 43

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
 - a) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - b) dalla legge 11 agosto 2003, n. 218;
 - c) dal Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011, attuativo del regolamento (CE) n. 1071/2009;
 - d) dalla Circolare Regione Puglia prot. n. 26/3761 del 15/11/2006;
 - e) dalla legge 122/2010 di modifica all'art.19 della Legge n. 241/1990 e relativa all'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)" e s.m.i.;
 - f) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 44.

Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 45

Accesso al mercato

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata all'ottenimento, da parte delle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposito titolo abilitativo autorizzazione da parte del Comune, in riferimento alla quale si rimanda al successivo art. 44.
2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'attività regolarmente autorizzata non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme del titolo abilitativo di cui al successivo art. 44, deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad esso.

Art. 46

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. In via transitoria, fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, verranno autorizzati all'esercizio esclusivamente i singoli veicoli nella disponibilità delle imprese interessate, e non già le stesse imprese come prescritto dall'art.5, comma 1 della legge 218/2003.
2. Ai sensi dell'art.19 della L. 241/1990 e s.m.i., per l'avvio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, l'autorizzazione di cui all'art. 43 è sostituita da una regolare segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), presentata telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune. L'attività potrà iniziare dalla data di presentazione della segnalazione.
3. Ai sensi del comma 3 del citato art.19 della L.241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al presente comma, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Ente, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. L'autorizzazione si intenderà rilasciata a tutti gli effetti in caso di chiusura della pratica con esito positivo. Pertanto il numero di autorizzazione, necessario per l'immatricolazione degli autobus, è sostituito dal "Codice Pratica" attribuito univocamente dal SUAP telematico.
5. Le licenze comunali rilasciate prima che intervenga la regolarizzazione regionale in materia, conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite, nei termini e con le modalità che saranno fissate a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni. Pertanto le licenze in parola, con validità temporale limitata, dovranno riportare espressamente tale limite temporale.

Art. 47

Disposizioni concernenti i conducenti

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 48
Documento fiscale

1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

Art. 49
Contingente numerico

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE di AUTOBUS.

Art. 50
Requisiti di onorabilità

1. Per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso – con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità, previsto dall'art.6 del Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011, è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:
 - a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b) , per ogni altro tipo di ente;
 - b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
 - c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
 - d) dall'impresa, in quanto applicabile.
2. Con riferimento alla normativa nazionale, non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e s.m.i.. In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo.

Art. 51
Capacità finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto del 25/11/2011 prot. RD/291, fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto di cui all'art. 42 del presente regolamento è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalità:

- a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;
 - b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1.
2. Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

Articolo 52

Requisito dell'idoneità professionale

1. Per l'impresa che intende svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone – autista compreso – con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 25/11/2011 prot. RD/291, al fine di dirigere l'attività di trasporto.
2. È ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale nei casi previsti dall'art.8 del novellato Decreto 25/11/2011 prot. RD/291.

Articolo 53

Proseguimento provvisorio dell'attività

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività, ai sensi della vigente normativa, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, al Comune.
2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il Comune ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti necessari.
3. Decorso invano tale periodo si procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A.

Articolo 54

Perdita dell'onorabilità

1. Se il requisito di cui all'art. 47 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa. In tal caso il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, venuto a conoscenza del fatto, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di onorabilità, l'efficacia del titolo abilitativo all'esercizio.

2. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione non sono stati eseguiti gli adempimenti di onorabilità, il Responsabile procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A..

Articolo 55 **Perdita della capacità finanziaria**

1. Le imprese di trasporto di cui all'art.42 del presente regolamento, ovvero i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui all'art. 48, hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta al Comune, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, il Responsabile del Servizio SUAP può concedere un termine non superiore a un anno per il reintegro di tale capacità.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo scadere del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito non è stato reintegrato, il Responsabile procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A.

Articolo 56 **Perdita dell'idoneità professionale**

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa comunica, entro tre giorni, il fatto al Comune.
2. Se, entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A.

Articolo 57 **Verifiche ed adeguamenti**

1. Il Comune verifica periodicamente, almeno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità ed idoneità professionale. Relativamente alla verifica dell'idoneità finanziaria, resta fermo quanto disposto dall'art. 49.

Articolo 58 **Sanzioni**

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 3.098,74;
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 52, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.164,57 a € 1.5493,71.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 53, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 4.648,11.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 54, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 7.746,85.
5. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

PARTE TERZA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

Articolo 59

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
 - a) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;
 - b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - c) dal Decreto 01/09/2009, n. 137;
 - d) dalla legge 122/2010 di modifica all'art.19 della Legge n. 241/1990 e relativa all'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)" e s.m.i.;
 - e) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 60

Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

Art. 61

Avvio dell'attività

1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente, non essendo contingentata, è subordinata alla presentazione di una regolare segnalazione certificata di inizio dell'attività (S.C.I.A.), pertanto si applica quanto disposto dall'art.44 del presente Regolamento.
2. La S.C.I.A. di cui al comma 1) consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
3. La S.C.I.A. non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme della S.C.I.A. deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.
5. Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le segnalazioni certificate di inizio attività potranno riguardare esclusivamente i singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

Art. 62
Contingente numerico

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE di AUTOAMBULANZE.

Art. 63
Sostituzione di veicolo

1. E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
 - a) guasto meccanico, furto o incendio;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Art. 64
Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 65
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.